

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

4° trimestre 2025¹

I. Sentenze e decisioni in cause contro la Svizzera

[Sentenza Nejjar contro la Svizzera](#) dell'11 dicembre 2025 (ricorso n. 9087/18)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); «ritiro presunto» da parte della ricorrente in un procedimento penale svizzero.

La causa concerne una ricorrente la quale lamenta che la sua opposizione al decreto d'accusa del pubblico ministero che la condannava a una pena pecuniaria è stata considerata ritirata poiché non si era presentata all'udienza dinanzi al tribunale di polizia, in applicazione dell'articolo 356 capoverso 4 del Codice di procedura penale (CPP) secondo il quale «se l'opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l'opposizione è considerata ritirata».

La Corte ha concluso che, nonostante la procedura del decreto d'accusa prevista negli articoli 352 e seguenti del CPP non sia di per sé incompatibile con il diritto a un processo equo ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione, l'applicazione del presunto ritiro dell'opposizione secondo l'articolo 356 capoverso 4 CPP ha nella fattispecie limitato in maniera sproporzionata l'esercizio di questo diritto da parte della ricorrente. In particolare, con l'applicazione di tale finzione si presumeva in maniera irrefutabile che la ricorrente avesse ritirato la sua opposizione, mentre era evidente che intendeva procedere e ottenere un esame giudiziario delle accuse penali mosse nei suoi confronti. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

[Sentenza Pour Hayavi Zadeh contro la Svizzera](#) del 6 novembre 2025 (ricorso n. 69503/17)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 a), art. 5 par. 1 e) CEDU); nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU); ne bis in idem (art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione); misura terapeutica stazionaria ordinata (MTS) dopo che il ricorrente aveva scontato la pena detentiva.

Il ricorso concerne una MTS ordinata dopo che il ricorrente aveva scontato la pena detentiva. Il 23 gennaio 2015 il Tribunale cantonale di Lucerna ha condannato il ricorrente a una pena detentiva di tre anni (deducendo 696 giorni di carcerazione preventiva e di sicurezza) e a una multa di 2000 franchi svizzeri. Ha sospeso l'esecuzione della pena detentiva a favore di una misura per giovani adulti. L'8 febbraio 2016 questa misura è stata soppressa in quanto non era stata trovata un'istituzione adeguata e il ricorrente si è rifiutato di partecipare alla misura ordinata. Le autorità d'esecuzione hanno raccomandato al pubblico ministero di chiedere al Tribunale cantonale di ordinare una misura terapeutica stazionaria. Il 20 maggio 2016 il ricorrente è stato liberato sotto la sorveglianza del servizio di assistenza riabilitativa. Il 30 ottobre 2016 quest'ultimo ha informato il Tribunale cantonale che il ricorrente non collaborava a sufficienza e che aveva ricominciato a consumare cocaina. Il 31 ottobre 2016 il Tribunale cantonale ha ordinato, sulla base di una perizia psichiatrica, una MTS ai sensi dell'articolo 59 CP. Lo stesso giorno, il ricorrente è stato incarcerato per motivi di sicurezza.

¹ Il presente rapporto è redatto dall'Ufficio federale di giustizia. Fa fede il testo delle decisioni e delle sentenze rese dalla Corte, che possono essere consultate ai link indicati nel presente rapporto e sul sito hudoc.echr.coe.int.

Dinanzi alla Corte, ha sostenuto che tale carcerazione violava l'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione, in particolare perché non sussisteva alcun nesso di causalità tra la sentenza iniziale del 23 gennaio 2015 e la MTS ordinata il 31 ottobre 2016, i giudici si erano basati su una perizia obsoleta e non era stato collocato in un'istituzione adeguata. Dal punto di vista dell'articolo 7 della Convenzione, ha sostenuto che la MTS ordinata dal Tribunale cantonale costituiva una nuova sanzione penale con effetto retroattivo per i medesimi reati. Sul piano dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione, ha affermato che tale MTS costituiva una seconda sanzione a suo parere ordinata in violazione del principio *ne bis in idem*.

Per quanto riguarda la conformità della carcerazione con l'articolo 5 paragrafo 1 a) della Convenzione, la Corte ha anzitutto constatato l'esistenza di un nesso di causalità tra la condanna iniziale del 23 gennaio 2015 e la MTS ordinata successivamente. Di conseguenza, la carcerazione del ricorrente poteva in linea di massima essere giustificata in considerazione dell'articolo 5 paragrafo 1 a) della Convenzione. Quanto alla sufficiente attualità della perizia, la Corte ha constatato che erano trascorsi circa due mesi tra la data del rapporto peritale in questione e la sentenza di primo grado del 31 ottobre 2016, e poco più di sei mesi fino alla sentenza di ultimo grado del 9 marzo 2017. Secondo la perizia, non si prospettava alcun miglioramento del disturbo psichico di cui soffriva il ricorrente e l'interessato non sosteneva che nel frattempo le sue condizioni fossero migliorate al punto da rendere necessaria una nuova perizia. In queste circostanze, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali si fossero basate su una perizia sufficientemente recente. In merito all'adeguatezza della struttura detentiva, la Corte ha constatato che il ricorrente è stato detenuto in una prigione ordinaria per 624 giorni, ossia per più della metà del periodo di esecuzione della MTS, durante i quali non ha ricevuto alcun trattamento terapeutico. Per lungo tempo il ricorrente non è stato dunque detenuto in una struttura idonea ai pazienti affetti da disturbi psichici. Il ricorrente ha pure trascorso 530 giorni in tre istituti specializzati dove ha beneficiato solo di trattamenti parziali, insufficienti per la cura della sua patologia. In queste circostanze, la Corte ha stabilito che il ricorrente non era stato collocato in istituzioni «adeguate» durante l'esecuzione della MTS. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 e) della Convenzione. Per quanto riguarda l'articolo 7 CEDU, la Corte ha constatato che l'articolo 59 CP, su cui era fondata la MTS ordinata nei confronti del ricorrente, era stato inserito nel Codice penale prima dei reati commessi dall'interessato e ha quindi dichiarato questa censura irricevibile in quanto manifestamente infondata. In merito alla violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, considerato il nesso di causalità tra la condanna iniziale del 23 gennaio 2015 del ricorrente e la MTS ordinata successivamente e visto che la decisione di ordinare la MTS non si basava su elementi nuovi che avrebbero potuto condizionare la natura dei reati commessi dal ricorrente o la portata della sua colpevolezza, e che non ha nemmeno dato luogo a un nuovo esame dell'accusa penale, la Corte ha ritenuto che il procedimento contestato non costituisse una riapertura del procedimento penale ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione. Ha dichiarato questa censura irricevibile in quanto manifestamente infondata. Censura concernente l'articolo 5 paragrafo 1 ricevibile e resto del ricorso irricevibile; violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 della Convenzione (unanimità).

Sentenza A.V. contro la Svizzera del 6 novembre 2025 (ricorso n. 37639/19)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); controllo della corrispondenza della ricorrente da parte di un istituto penitenziario.

La causa concerne il controllo, da parte di un istituto penitenziario, della corrispondenza della ricorrente, ad eccezione di quella intrattenuta con il suo avvocato e alcune istituzioni pubbliche. Posta in carcerazione preventiva tra le altre cose per tentato assassinio, la ricorrente è stata autorizzata a scontare anticipatamente la pena, senza restrizioni. A settembre 2018, la ricorrente ha chiesto l'immediata soppressione del controllo sistematico della sua

corrispondenza da parte dell'istituto penitenziario. A novembre e dicembre 2018, quest'ultimo ha informato l'interessata che applicava in maniera rigorosa le disposizioni del regolamento vodese sullo statuto dei condannati che scontano una pena detentiva o una misura. Dinanzi alla Corte, la ricorrente ha fatto valere una violazione del diritto al rispetto della corrispondenza (art. 8 CEDU).

La Corte ha constatato che l'ingerenza era prevista da una legge che distingueva tra le diverse categorie di persone o autorità con cui i detenuti intrattengono una corrispondenza ed escludeva dal controllo la corrispondenza che, secondo la giurisprudenza della Corte, beneficia di uno statuto privilegiato. Quanto alla necessità dell'ingerenza, la Corte ha sottolineato che la ricorrente non aveva sostenuto che la sua corrispondenza fosse soggetta a misure differenti da quelle previste dalla legge, e non aveva lamentato che le lettere fossero state trattenute o inviate in ritardo. Trattandosi di una «sorveglianza elementare», che riguardava unicamente la corrispondenza non protetta della ricorrente, la Corte non ha ritenuto necessario obbligare le autorità a motivare la necessità di tale controllo in ogni singolo caso. Non violazione della CEDU (unanimità).

Sentenza [R.G. contro la Svizzera](#) del 23 ottobre 2025 (ricorso n. 30036/22)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); rinvio del ricorrente verso la Russia (Cecenia).

Il ricorrente è giunto in Svizzera nel 2019, dopo che le autorità svizzere avevano accordato l'asilo e riconosciuto la qualità di rifugiato a sua madre. Il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo per motivi politici. Non ritenendo credibili le sue allegazioni, le autorità competenti hanno respinto la sua domanda d'asilo e hanno disposto il suo rinvio verso la Russia. Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha fatto valere una violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura) e 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo).

La Corte ha ritenuto che il ricorso andasse esaminato nell'ottica dell'articolo 3 CEDU. Ha rilevato che la situazione generale in Russia non era tale da impedire ogni rinvio verso questo Paese. Nell'ambito dell'esame delle circostanze individuali, ha constatato che la maggior parte delle allegazioni formulate dal ricorrente dinanzi alle autorità svizzere e alla Corte non erano comprovate. Ha inoltre constatato l'assenza di prove convincenti secondo cui le autorità russe potrebbero considerare il ricorrente una persona d'interesse. Come il TAF, la Corte non ha ritenuto dimostrato che il ricorrente corresse un rischio individuale di subire trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione in caso di rinvio verso la Russia. La Corte ha inoltre ritenuto che le autorità svizzere avevano debitamente adempiuto i loro obblighi procedurali di cui all'articolo 3 CEDU esaminando rigorosamente le allegazioni del ricorrente e, dopo analisi approfondita, rigettando alcune allegazioni specifiche sulla base di elementi pertinenti sufficienti e argomenti ragionevoli. Secondo la Corte, nulla permette di contestare le loro conclusioni o di stabilire che le informazioni attuali giustificano una conclusione divergente. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, la Corte ha osservato che nulla negli elementi disponibili indica l'esistenza di ostilità in corso o di violenze generalizzate contro la popolazione civile. La Corte non ravvisa motivi convincenti per ritenere che il ricorrente potrebbe essere coinvolto nel conflitto in corso attraverso la coscrizione. Non violazione dell'articolo 3 CEDU in caso di rinvio del ricorrente verso la Russia e nessun motivo di esaminare la ricevibilità e la fondatezza del ricorso in base all'articolo 13 CEDU (unanimità).

[Decisione Società svizzera di radiotelevisione \(SSR\) e altri contro la Svizzera](#) del 6 novembre 2025 (ricorso n. 43335/18)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); decisioni dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) e del Tribunale federale, che ha ritenuto che la società ricorrente avesse

omesso di includere un aspetto importante del tema nella trasmissione in questione, impedendo così al pubblico di formarsi un'opinione libera e informata.

Il ricorso concerne un servizio mandato in onda dalla società ricorrente nel 2015 durante la trasmissione «Temps Présent» riguardante un'indagine sul mercato vinicolo svizzero e le lacune del sistema svizzero di controllo dei vini, e in particolare il caso di un viticoltore vallesano. Il servizio evocava in particolare i reati fiscali commessi dall'uomo come pure le sue convinzioni in materia di religione, aborto e omosessualità. Dopo il fallimento della procedura di mediazione prevista dalla legge in caso di reclamo in merito al contenuto delle trasmissioni, il viticoltore e la sua società hanno interposto ricorso presso l'AIIR contro il servizio, sostenendo che il viticoltore era stato presentato ai telespettatori come una persona poco raccomandabile dalle pratiche discutibili e che la società ricorrente aveva consapevolmente nascosto loro informazioni essenziali atte a fornire un quadro obiettivo e neutrale. L'AIIR ha accolto il ricorso. Il Tribunale federale ha respinto un ricorso interposto dalla società ricorrente. Dinanzi alla Corte, quest'ultima ha fatto valere una violazione dell'articolo 10 della Convenzione a suo nome e a nome di tre giornalisti che hanno partecipato alla produzione e all'elaborazione della trasmissione «Temps présent» sostenendo che la conclusione delle autorità nazionali secondo la quale avrebbero mancato al loro obbligo di presentare i fatti in maniera accurata avrebbe un effetto dissuasivo, costituendo dunque una violazione della loro libertà d'espressione ai sensi dell'articolo 10 CEDU.

La Corte ha constatato che i ricorrenti si sono limitati a sostenere che le decisioni in questione avrebbero un «effetto dissuasivo». L'incarto non contiene tuttavia alcun elemento che permetta di concludere che queste affermazioni siano state confermate da fatti concreti. La Corte ha osservato in particolare che (a) la diffusione del programma contestato non è stata vietata; (b) l'autorità di controllo ha esplicitamente dichiarato che basterebbe menzionare le decisioni contestate; (c) la società ricorrente non è stata obbligata a ritirare il programma contestato dai suoi archivi elettronici; e (d) l'unico obbligo imposto alla società ricorrente era di informare l'autorità di controllo in merito alle misure adottate per evitare il ripetersi di violazioni simili. Alla luce di tali considerazioni, la Corte non ha constatato alcun effetto dissuasivo nella presente causa. Irricevibile (unanimità).

Decisione Ruckstuhl contro la Svizzera del 6 novembre 2025 (ricorso n. 43820/17)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 4 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); qualità di tribunale dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) nel Cantone di Turgovia.

La ricorrente lamenta una violazione dei suoi diritti secondo gli articoli 6 paragrafo 1 e 5 paragrafo 4 della Convenzione, sostenendo che l'APMA del Cantone di Turgovia non è un tribunale ai sensi della Convenzione ma un'autorità amministrativa e che i suoi membri, eletti dal Consiglio di Stato, non sono indipendenti e imparziali. Sostiene inoltre che il ruolo della Presidente dell'APMA, membro dello stesso collegio che aveva prolungato la misura di collocamento nei suoi confronti e successivamente respinto il suo ricorso contro il rifiuto della clinica psichiatrica di sopprimere immediatamente la misura in questione, è incompatibile con le esigenze della Convenzione.

La Corte ha rilevato anzitutto che l'APMA può essere considerata un tribunale «istituito dalla legge». Ha in seguito constatato che l'articolo 16 capoverso 1 della legge d'introduzione del Codice civile del Cantone di Turgovia stabilisce espressamente che l'APMA gode dell'indipendenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione. I suoi membri sono eletti dal Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia, ossia il potere esecutivo, per un periodo di quattro anni. Questa elezione, non da parte del Gran Consiglio o del Popolo, è tuttavia compatibile con la Convenzione in quanto non crea dipendenza per i membri dell'APMA, e una volta nominati, i suoi membri non sono soggetti a pressioni né ricevono

istruzioni nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Inoltre, le qualifiche professionali dei potenziali membri sono oggettive e garantiscono anche la loro indipendenza. L'APMA del Cantone di Turgovia è composta di membri selezionati in base al merito. Il Tribunale superiore cantonale esercita la vigilanza professionale su questa autorità, solo la vigilanza amministrativa spetta al Consiglio di Stato. La Corte ha quindi stabilito che l'APMA è un tribunale ai sensi degli articoli 6 paragrafo 1 e 5 paragrafo 4 della Convenzione. Per quanto riguarda la parzialità dell'APMA e della sua Presidente, la Corte ha constatato che i fatti relativi alle due decisioni dell'APMA in questione erano distinti. L'APMA ha innanzitutto deciso se la ricorrente, che era stata collocata in una clinica psichiatrica, dovesse rimanervi. Le circostanze di fatto al momento di questa decisione sono state determinanti. La seconda decisione era invece basata sulle circostanze esistenti all'epoca per decidere in merito al ricorso contro la decisione della clinica psichiatrica di respingere la domanda di soppressione immediata della misura di collocamento della ricorrente. Dopo aver commissionato una perizia e sentito personalmente la ricorrente, l'APMA ha respinto questo ricorso. L'APMA ha inoltre trattato il ricorso contro la decisione della clinica psichiatrica e non quello contro la propria decisione, il che peraltro non è *a priori* incompatibile con le esigenze d'imparzialità. Considerate le diverse circostanze di fatto che hanno dovuto essere valutate nell'ambito della procedura in questione e l'esigenza legale di una perizia nel quadro della procedura di ricorso, la Corte ha ritenuto che l'affermazione della ricorrente secondo cui la Presidente dell'APMA non aveva dato prova della necessaria imparzialità non fosse oggettivamente giustificata. Irricevibile (unanimità).

II. Sentenze e decisioni in cause contro altri Stati

[Sentenza Stephan Kucera contro l'Austria](#) del 9 dicembre 2025 (ricorso n. 13810/22)

Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); procedimento penale amministrativo svoltosi in videoconferenza a causa della pandemia di COVID-19.

La causa concerne un procedimento penale amministrativo svoltosi per videoconferenza a causa della pandemia di COVID-19. Tutte le parti al procedimento, tra cui il ricorrente, vi hanno partecipato separatamente tramite audio e videoconferenza. Invocando l'articolo 6 (diritto ad un processo equo; diritto all'assistenza di un difensore di propria scelta) della Convenzione, il ricorrente ha sostenuto di non aver potuto partecipare all'udienza di persona, che il pubblico era stato escluso dall'udienza, e di aver subito una violazione del suo diritto a essere effettivamente difeso da un avvocato.

La Corte ha constatato che l'udienza orale nell'ambito di un procedimento penale amministrativo nei confronti del ricorrente si è svolta in videoconferenza per tutti i partecipanti, sulla base delle norme procedurali adottate nel contesto della pandemia di COVID-19. Nella fattispecie, il ricorrente ha beneficiato pienamente dei suoi diritti per quanto riguarda lo svolgimento di un'udienza orale, anche se questa si è svolta in videoconferenza per tutti i partecipanti. Inoltre, le informazioni relative all'udienza del ricorrente in videoconferenza erano sufficientemente accessibili al pubblico. Dal punto di vista dell'articolo 6 paragrafo 3 (c) CEDU, ha constatato che il ricorrente e il suo avvocato erano liberi di partecipare alla videoconferenza separatamente o congiuntamente e di predisporre un canale di comunicazione privato separato tra loro durante l'udienza. Censura manifestamente infondata. Non violazione dell'articolo 6 CEDU (diritto a un'udienza orale e diritto a un'udienza pubblica) (unanimità).

[Sentenza Ortega Ortega contro la Spagna](#) del 4 dicembre 2025 (ricorso n. 36325/22)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU in combinato disposto con l'art. 8, diritto al rispetto della vita privata); licenziamento della ricorrente dopo che aveva rivendicato con successo la parità retributiva.

Nel 2017 un giudice del lavoro aveva accolto l'azione per discriminazione di genere avviata dalla ricorrente nei confronti del suo datore di lavoro. Prima di tale decisione, la ricorrente era stata licenziata per violazione della riservatezza, con l'accusa di aver divulgato dati personali nell'ambito della suddetta azione. La ricorrente ha avviato un secondo procedimento, sostenendo che il suo licenziamento costituiva una misura di ritorsione. Nel 2019 il giudice del lavoro ha confermato la decisione di licenziamento, considerando che l'interessata aveva commesso una colpa grave utilizzando e comunicando i dati personali altrui, protetti, a fini non lavorativi. I ricorsi successivamente presentati dalla ricorrente contro questa decisione sono stati dichiarati irricevibili.

La Corte ha in particolare ritenuto insufficienti i motivi adottati dalle giurisdizioni nazionali per confermare il licenziamento della ricorrente. Il licenziamento ha neutralizzato la protezione contro la discriminazione derivante dal procedimento separato per discriminazione, conseguenza non considerata dalle giurisdizioni nazionali. Inoltre, queste ultime non hanno attribuito sufficiente importanza ad alcuni aspetti pertinenti, che potevano rivelare un motivo legato all'esercizio di ritorsioni. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Stanev et comité Helsinki Bulgare contro la Bulgaria del 18 novembre 2025 **(ricorso n. 50756/17)**

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); rifiuto d'accesso a informazioni d'interesse pubblico detenute dalla Procura e presunte violazioni delle garanzie di un processo equo.

Invocando l'articolo 10 della Convenzione, i ricorrenti sostengono che le autorità hanno negato loro l'accesso a informazioni che avevano chiesto alla Procura generale per sapere se fossero state avviate indagini penali in seguito alle denunce della stampa di decessi di migranti in Bulgaria. Invocando l'articolo 6 CEDU, i ricorrenti hanno affermato che la partecipazione del Procuratore presso la Corte suprema amministrativa al procedimento che li opponeva alla Procura generale ha violato il principio della parità delle armi.

La Corte ha ritenuto applicabile l'articolo 10 CEDU a causa del ruolo specifico del ricorrente, ricercatore e redattore del rapporto annuale di una ONG riconosciuta nel settore dei diritti umani, strettamente legato alle attività di questa ONG che svolge una funzione cruciale di «cane da guardia pubblico» e merita una protezione particolare. Ha pure constatato che le informazioni richieste e le attività del ricorrente erano d'interesse pubblico e quindi il rifiuto di informare il ricorrente se la Procura avesse avviato indagini penali sui due incidenti implicanti il decesso di alcuni migranti doveva essere considerato come rientrante nel campo d'applicazione dell'articolo 10 e che dunque la censura era compatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione. Nel merito, la Corte ha concluso che il rifiuto delle autorità nazionali, senza motivazione sufficiente e pertinente, di fornire al ricorrente informazioni che gli consentissero di sapere se fossero state avviate indagini penali per stabilire se alcuni migranti erano morti al confine bulgaro ha violato in maniera ingiustificata il diritto del ricorrente al rispetto della libertà di espressione. Pertanto, questa ingerenza non era necessaria, in una società democratica. Dal punto di vista dell'articolo 6 CEDU, la Corte non ha ravvisato alcun elemento atto a dimostrare, nella fattispecie, la violazione del principio della parità delle armi per il fatto che il Procuratore aveva partecipato al procedimento dinanzi alla Corte amministrativa suprema presentando conclusioni orali. Violazione dell'articolo 10 CEDU; censura di una violazione dell'articolo 6 CEDU irricevibile (unanimità).

Sentenza Vainik e altri contro l'Estonia del 4 novembre 2025 (ricorso n. 17982/21)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); introduzione di un divieto totale di fumare nelle carceri estoni.

La causa concerne il divieto totale di fumare nelle carceri estoni, entrato in vigore nell'ottobre 2017. I quattro ricorrenti, detenuti all'epoca dei fatti, hanno contestato il divieto e protestato per i sintomi di astinenza che sostenevano di aver presentato.

La Corte ha ritenuto che la causa fosse incentrata sulla nozione di autonomia personale e la possibilità di fare scelte riguardo alla propria vita e alla propria salute. Infatti, la libertà dei detenuti di compiere scelte, in particolare quella di fumare o no, è ancora più importante in un contesto di autonomia personale limitata. Il divieto in questione è stato tuttavia deciso senza valutare le sue ripercussioni sull'autonomia personale dei detenuti fumatori. Un divieto tanto radicale e assoluto non è giustificato e oltrepassa il considerevole margine discrezionale di cui dispone l'Estonia per regolamentare l'uso del tabacco nelle carceri. La Corte ha osservato che, pur avendo già statuito su cause vertenti sull'uso del tabacco nelle carceri (ma dal punto di vista opposto, quello del fumo passivo), questo è il primo caso in cui è chiamata a valutare le ripercussioni di un divieto totale di fumare nelle carceri sulla situazione dei detenuti fumatori di lunga data. Violazione dell'articolo 8 CEDU (quattro voti contro tre).

Sentenza Greenpeace Nordic e altri contro la Norvegia del 28 ottobre 2025 (ricorso n. 34068/21)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rinvio della valutazione dell'impatto ambientale delle licenze di esplorazione petrolifera.

La causa verte sull'aspetto procedurale dell'obbligo di proteggere in maniera efficace le persone dagli effetti nocivi gravi del cambiamento climatico sulla loro vita, salute, benessere e sulla loro qualità di vita, nel contesto delle attività di esplorazione petrolifera precedenti all'estrazione. Il 10 giugno 2016 il Ministero del petrolio e dell'energia ha concesso a 13 società private dieci licenze d'esplorazione in vista della produzione di gas di petrolio. Il ricorso giurisdizionale interposto dalle organizzazioni ricorrenti, Greenpeace Nordic e Young Friends of the Earth Norway, per contestare la validità di questa decisione è stato respinto.

La Corte ha indicato in particolare che, quando adotta una decisione in materia di ambiente e cambiamenti climatici, lo Stato deve effettuare tempestivamente una valutazione adeguata e completa dell'impatto ambientale, in buona fede e basandosi sui migliori dati scientifici disponibili. Ha affermato che, nonostante le procedure sfociate nella decisione del 2016 non fossero realmente esaustive e, in particolare, la valutazione dell'impatto climatico dell'attività fosse stata rinviata, nulla indica che il rinvio di una valutazione pregiudichi le garanzie dello Stato in materia di rispetto della vita privata e familiare ai sensi della Convenzione. La Corte ha inoltre dichiarato irricevibili le censure formulate dai ricorrenti individuali riguardo all'articolo 8 e dall'insieme dei ricorrenti riguardo agli articoli 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza Mortensen contro la Danimarca del 21 ottobre 2025 (ricorso n. 16756/24)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); condanna penale del ricorrente per diffamazione in seguito alla pubblicazione su un social network di un messaggio che definiva «nazista» un controverso leader di un partito nazionalista di estrema destra e anti-islam.

La causa riguarda la condanna del ricorrente per aver pubblicato, sull'account Twitter di un altro privato, un messaggio in cui affermava che R.P., controverso leader di un partito, era stato «autorizzato a essere nazista (...) [mentre un'altra persona era stata condannata per aver dato dell'idiota a un poliziotto]». R.P., fondatore e dirigente del partito di destra e anti-islam Stram Kurs, ha intentato un'azione per diffamazione contro il ricorrente. I giudici hanno dichiarato colpevole il ricorrente, ritenendo che il termine «nazista» fosse infondato, e lo hanno condannato a una multa e a versare a R.P. circa 5400 euro a titolo di risarcimento. Invocando l'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione, il ricorrente ha sostenuto che la sua libertà di esprimere un'opinione su una questione d'interesse pubblico, ossia l'amministrazione della giustizia in Danimarca, è stata violata, e che la sanzione penale era particolarmente severa.

Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che il termine contestato «nazista» andasse qualificato come giudizio di valore. Sebbene la veridicità dei giudizi di valore non possa essere dimostrata, la Corte ha affermato di poter ammettere che l'uso di un termine fortemente stigmatizzante quale «nazista» per definire una persona esige una base fattuale sufficiente. Ha tuttavia constatato che nel presente caso l'Alta Corte non ha fornito alcuna motivazione a sostegno della sua conclusione secondo cui non esistevano basi fattuali sufficienti. Inoltre, la Corte non ha ritenuto convincente la conclusione dell'Alta Corte secondo cui il messaggio non contribuiva a un argomento d'interesse pubblico o persino di considerevole interesse pubblico. Ha pure rilevato che l'Alta Corte non ha considerato il «grado di notorietà dell'interessato e il suo precedente comportamento». Ha ritenuto incontestato che R.P. fosse un personaggio pubblico. Il ricorrente, invece, era un privato che ha pubblicato il messaggio

in questione sull'account Twitter di un altro privato. La Corte ha constatato che l'Alta Corte non ha esaminato i criteri relativi alle conseguenze della pubblicazione. Ha ritenuto che l'Alta Corte avrebbe tuttavia potuto tenere conto del fatto che si trattava di un messaggio pubblicato da un privato sull'account Twitter di un altro privato, che nessuno dei due era noto al grande pubblico e che nulla indicava che il messaggio fosse stato ripreso dai media o ampiamente diffuso con altri mezzi. La Corte ha inoltre ritenuto sproporzionata la sanzione cumulativa, pari a circa 5400 euro. Considerate le circostanze già menzionate, la Corte ha stabilito che le giurisdizioni nazionali non hanno effettuato una ponderazione adeguata, conformemente ai criteri stabiliti nella giurisprudenza della Corte, tra il diritto del ricorrente alla libertà di espressione e il diritto di R.P. al rispetto della sua vita privata. Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).